

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 23 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: PAOLO EUSEBI

Relatore di minoranza: GIULIO NATALI

sulla proposta di legge n. 15

a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D'Anna, Natali

presentata in data 5 luglio 2010

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 20 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 15 concernente “Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing” nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore consigliere Augusto Curti nella seduta n. 50 del 20 settembre 2013;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio;

Visto l’articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

Testo proposto**Art. 1***(Oggetto e definizioni)*

1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.

2. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

3. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

Art. 2*(Modalità di svolgimento)*

1. Le attività di tatuaggio e piercing sono svolte mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), come modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01***(Finalità)*

1. La Regione Marche, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.

Art. 1*(Oggetto e definizioni)*

1. *Soppresso*

1 bis. **Ai fini della presente legge:**

- a) **per tatuaggio** si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
- b) **per piercing** si intende il trattamento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

Art. 2*(Modalità di svolgimento)*

1. Le attività di tatuaggio e piercing sono svolte mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici **nel rispetto della normativa vigente** così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), come modificata dalla legge 1° marzo

mento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001).

2. Le attrezzature utilizzate per le attività di cui all'articolo 1, sono indicate in appositi elenchi allegati al regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 3

(Attività di tatuaggio e piercing)

1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso dei genitori o del tutore.

2. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

3. E' vietato esercitare le attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'en-

~~2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001).~~

2. Le **attrezzature apparecchiature** utilizzate per le attività di cui all'articolo 1, sono indicate in ~~appositi elenchi allegati al~~ **nel regolamento regionale** di cui all'articolo 4, ~~comma 1.~~

Art. 3

(Attività di tatuaggio e piercing)
(Divieti)

1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, **ad esclusione del piercing al padiglione auricolare**, ai minori di anni diciotto senza il consenso **informato reso personalmente secondo le modalità previste dal regolamento regionale indicato all'articolo 4** dei genitori o del tutore **da coloro che su di essi esercitano la potestà genitoriale.**

1 bis. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, **ad esclusione del piercing al padiglione auricolare**, ai minori di anni quattordici.

1 ter. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente da coloro che su di essi esercitano la potestà genitoriale, espresso secondo le modalità previste dal regolamento regionale indicato all'articolo 4.

2. *Identico*

3. *Soppresso*

3 bis. E' vietato procedere all'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.

3 ter. E' vietato praticare tatuaggi e piercing su tutti gli animali.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, **secondo quanto stabilito nel regolamento regionale indicato all'articolo 4.**

Art. 4

*(Funzioni **Competenze** della Regione)*

1. **La Giunta regionale, con regolamento, sentita la competente commissione assem-**

trata in vigore della presente legge, un regolamento sui requisiti minimi igienico-sanitari delle attività, di cui all'articolo 1, di immediata applicazione la cui osservanza è obbligatoria.

2. Il regolamento regionale disciplina anche le procedure per l'inizio delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), che si applicano fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali.

Art. 5

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Il Comune adotta un regolamento o modifica quello vigente in particolare per:

- a) le procedure per inizio delle attività ai sensi della normativa regionale;
- b) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

bleare, disciplina le modalità attuative della presente legge. In particolare il regolamento determina:

- a) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto al comma 4 dell'articolo 3;
- b) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing;
- c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
- d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 3;
- e) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di esse di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- f) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 7;
- g) le modalità di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing.

2. *Soppresso*

Art. 5

*(Funzioni **Competenze** dei Comuni)*

1. I Comuni provvedono, ~~entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,~~ ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento **regionale** di cui all'articolo 4, ~~comma 1.~~

2. Compete, in particolare, ai Comuni:

- a) **l'individuazione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle specifiche modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista all'articolo 6, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale indicato all'articolo 4;**
- b) **la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 9, fatta salva la competenza dell'ASUR in materia di igiene e sanità pubblica;**
- c) **l'irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 10.**

Art. 6
(Denuncia inizio attività)

1. Chiunque intenda esercitare le attività di tatuaggi e di piercing presenta al Comune denuncia attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionali e comunali.

2. Gli interessati di cui al comma 1 iniziano l'attività trascorsi trenta giorni dal ricevimento della denuncia da parte del Comune.

3. Chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), si iscrive all'albo provinciale delle imprese artigiane.

4. L'esercizio dell'attività presuppone, inoltre, il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7.

Art. 7
(Requisiti formativi)

1. Gli itinerari formativi, obbligatori per coloro che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge.

2. I corsi debbono seguire le indicazioni indicate nell'Allegato 2 delle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998.

3. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento.

Art. 8
(Manifestazioni pubbliche)

1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing:

- a) devono essere autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali;
- b) devono essere garantite, nel corso delle stesse, le condizioni di sicurezza igienico-sanita-

Art. 6
(Denuncia inizio attività)
(Esercizio dell'attività)

1. **L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a Scia, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 4 e 5.**

2. **Copia della Scia è esposta nel locale destinato all'attività.**

3. Chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) ~~come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati)~~, si iscrive all'albo provinciale delle imprese artigiane.

4. L'esercizio dell'attività presuppone, inoltre, ~~il possesso dei requisiti formativi~~ **la formazione** di cui all'articolo 7.

Art. 7
(Requisiti **Percorsi** formativi)

1. **Gli itinerari I percorsi formativi e gli aggiornamenti**, obbligatori per ~~coloro~~ **gli operatori** che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche ~~entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge.~~

2. **I percorsi formativi indicati al comma 1 sono, in particolare, finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto della normativa vigente.**

3. *Identico*

Art. 8
(Manifestazioni pubbliche)

1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing:

- a) *identica*
- b) devono essere garantite, nel corso delle stesse, le condizioni di sicurezza igienico-sanita-

rie e devono essere effettuati dai servizi di igiene pubblica il controllo e la vigilanza sulle esecuzioni così come indicato nell'Allegato 1 delle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998.

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

1. Le Zone territoriali dell'Asur esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze le Zone territoriali indicano gli adeguamenti necessari e provvedono ai sensi del regolamento regionale.

3. La Zona territoriale sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, informando il Comune.

4. Il Comune sospende l'attività qualora vengano meno i requisiti di cui alla presente legge e ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nel caso di cui ai commi 3 e 4, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite dai regolamenti.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti da regolamento comunale.

Art. 10

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività in assenza della denuncia di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti formativi, di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del paga-

rie e devono essere effettuati dai servizi di igiene pubblica il controllo e la vigilanza **sul loro svolgimento** sulle esecuzioni così come indicato nell'Allegato 1 delle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998.

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

1. Le Zone territoriali dell'Asur **I Comuni** esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari **previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 4 e 5, fatta salva la competenza dell'ASUR in ordine al rispetto dei requisiti igienici e sanitari.**

2. Nel caso di carenze **dei requisiti igienici e sanitari l'ASUR indica** le Zone territoriali **indicano** gli adeguamenti necessari e provvedono ai sensi del regolamento regionale **provvedendo un congruo termine per adempiere.**

3. **Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie l'ASUR propone al Comune di sospendere l'attività.**

4. Il Comune sospende l'attività **nei casi previsti al comma 3 e** qualora vengano meno i **gli ulteriori** requisiti di cui alla presente legge e ai relativi regolamenti attuativi **regionale e comunale indicati agli articoli 4 e 5, assicurando comunque il contraddittorio.**

5. Nel caso di cui ai commi 3 e **al comma 4,** il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite dai regolamenti **regionale e comunale indicati agli articoli 4 e 5.**

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale **indicato all'articolo 5.**

Art. 10

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività in assenza della ~~denuncia~~ **segnalazione** di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro ~~4.000~~ **10.000.**

2. Chiunque eserciti l'attività senza **aver effettuato i percorsi formativi e gli aggiornamenti** ~~il possesso dei requisiti formativi,~~ di cui

mento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

3. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Chiunque esegui tatuaggi e piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 7.000.

5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura dell'attività.

6. Chiunque eserciti l'attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

7. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa regionale vigente.

Art. 11

(Norme transitorie e finali)

1. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 3, nonché quanto disposto dall'articolo 4, entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale, chiunque eserciti attività di tatuaggio e piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento.

2. Nelle more dell'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, si deve consentire la prosecuzione delle attività per coloro che già esercitano l'effettuazione di tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da parte della Zona territoriale competente per territorio ai fini della verifica delle condizioni igieniche.

3. Gli esercenti che già svolgono le attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi di formazione, fermo restando i requisiti minimi di scolarità come indicato nella nota del Ministero della sanità del 16 luglio 1998 a

all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ~~2.000~~ **1.000** a euro 10.000.

3. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari **previsti dal regolamento regionale indicato all'articolo 4** di cui ~~all'articolo 3, comma 2~~, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Chiunque esegui tatuaggi e piercing a minori di età in assenza del consenso **non rispetti i divieti** di cui all'articolo 3, ~~comma 4~~, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ~~4.500~~ **1.000** a euro ~~7.000~~ **15.000**.

5. *Identico*

6. *Soppresso*

7. *Identico*

Art. 11

(Norme transitorie e finali)

01. Il regolamento regionale indicato all'articolo 4 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 3, ~~nonché quanto disposto dall'articolo 4, entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale~~, chiunque eserciti attività di tatuaggio e piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento **regionale indicato all'articolo 4 nei termini e con le modalità previsti dal regolamento medesimo.**

2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale indicato all'articolo 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale medesimo.

3. **Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, ivi compresi i lavoratori dipendenti, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento regionale indicato all'articolo 4, fermi restando gli adeguamenti relativi al rispetto dei requisiti pre-**

completamento delle "Linee guida" del 5 febbraio 1998.

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

visti dal regolamento regionale medesimo.

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

Soppresso